



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 1381/2018 RGL pendente

tra

31 RICORRENTI

e

CONSULMARKETING SPA

sciogliendo la riserva assunta in data 16.5.2018 così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 9.2.2018, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio CONSULMARKETING SPA per l'accertamento della nullità, illegittimità o inefficacia dei licenziamenti loro intimati con lettera del 27/7/17 all'esito della procedura ai sensi della L. 223/91, con la condanna della parte convenuta alle conseguenze di cui all'articolo 18 L. 300/70; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si è ritualmente costituita in giudizio CONSULMARKETING SPA contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.





Tutti i ricorrenti, già dipendenti di CONSULMARKETING SPA con mansioni di rilevatori Field addetti al reparto Rilevamenti Audit rete, prevalentemente adibiti alla commessa Nielsen, venivano licenziati in data 27/7/17 all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società.

I ricorrenti hanno esposto di aver svolto nel corso del rapporto anche attività di merchandiser (esclusa dalla procedura in questa sede impugnata) e, in ogni caso, eccetto la fungibilità delle mansioni svolte da tutti gli addetti della convenuta nei vari settori.

Parte ricorrente si duole poi che la procedura di licenziamento collettivo non abbia coinvolto anche i dipendenti adibiti allo svolgimento di mansioni di rilevatori addetti alla sede monitoring e sede audit e contabilità e alla rete di rilevamento IFR.

È stata quindi disposta attività istruttoria; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

Viene introdotto testimone resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a _____ residente in _____ attualmente collaboratore della convenuta, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per la convenuta come dipendente dal gennaio 2006 a dicembre 2006; in precedenza lavoravo per Nielsen; dopo il dicembre 2006 sono diventato consulente della convenuta; per la convenuta, inizialmente, mi sono occupato di programmazione lavoro, gestione omaggi, in generale seguivo la parte amministrativa, seguivo la reportistica dei dipendenti e a mia volta raccoglievo i dati e preparavo dei report amministrativi; come consulente ho continuato in parte a svolgere i medesimi compiti, e in più sono entrato nei meccanismi progettuali della società nell'ambito dei sistemi informativi; fino a 2 anni fa, se non erro, mi sono occupato esclusivamente del mondo audit ex Nielsen, dopo anche del monitoring, non ho mai seguito il merchandising; conosco i ricorrenti, alcuni solo per nome; i ricorrenti, salvo i coordinatori che seguivano il lavoro a livello di coordinamento e controllo, si occupavano delle rilevazioni nei punti vendita; nel dettaglio, ogni dipendente aveva una sua zona operativa, in genere un insieme di punti vendita della distribuzione tradizionale; visitavano circa ogni 2 mesi questi punti vendita in funzione del tipo di indice (per es tabacchi), rilevavano lo stock e il prezzo dei prodotti collegati a certi canali (ferramenta, alimentare, tabacchi ecc), prendevano visione delle fatture tra l'ultima visita e quella corrente e facevano la chiusura del punto vendita tramite il terminale per verificare coerenza prezzi e andamento vendite, per poi trasmettere i dati via modem; questi dati erano inviati direttamente sul server Nielsen; c'erano poi due applicazioni ad hoc, nota spese e wikly schedule; nella wikly schedule i ricorrenti indicavano il tempo impiegato per ogni negozio, il tempo di viaggio e i km; la nota spese riguardava le spese per pranzi, pernottamenti, e ivi si inserivano i relativi dati per il rimborso; non mi sono mai interessato dell'attività di merchandising; i ricorrenti si sono occupati dell'attività audit di cui ho detto, non escludo abbiano seguito eccezionalmente anche attività di monitoring; il monitoring consisteva nelle rilevazioni di natura massiva fatte quasi esclusivamente per la GDO per rilevare prezzi e promozioni; non so riferire se sia mai capitato che taluni ricorrenti abbiano svolto anche mansioni nel merchandising;



l'attività di audit ora non è più svolta, è stata cancellata dal cliente Nielsen salvo delle code che si stanno esaurendo;

il monitoring viene ancora seguito, io lo sto seguendo come interfaccia tra cliente e la parte di personale che fa controllo e coordinamento seguendo la programmazione, seguendo sul territorio l'esecuzione dei lavori; in concreto l'attività è effettuata da un certo numero di collaboratori, che io sappia forse ci sono due o tre dipendenti della convenuta che se ne occupano in quanto appartenenti a categorie protette;

non mi pare che ci siano stati casi di addetti al merchandising che hanno svolto attività di audit;

mi ricordi dei nomi di _____ non mi ricordo se hanno seguito attività per Hansplast o hanno svolto attività di monitoring;

nulla so dell'attività relativa a Novartis, all'epoca non seguivo l'audit;

le attività di Epics erano suddivise tra audit e monitoring e così anche per Link, oggi non so dire chi se ne occupa;

in Nielsen non c'era distinzione tra audit e monitoring, peraltro non c'era nemmeno quest'ultima attività in Nielsen, era Consulmarketing che se ne occupava per Nielsen;

confermo che l'attività di audit imponeva di prendere la visione delle fatture come già sopra detto.

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono _____ nata a _____ il _____ residente in _____

attualmente supplente di educazione fisica, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

ho lavorato per la convenuta dal 2010 con cocopro, assunta nel 2013 fino al licenziamento nel 2017;

dal 2010 al 2015 ho fatto la merchandiser e poi rilevamento monitoring

come merchandiser caricavo per il cliente Perfetti, in concreto l'attività prevedeva di recuperare dal magazzino il prodotto, caricare la merce negli scaffali e presso le casse a seconda della richiesta;

non eravamo promoter, al più esponevamo espositori extra su richiesta del cliente, e facevamo noi gli ordini, in base alle vendite del singolo esercizio, era una attività per la quale non avevamo nemmeno strumenti tecnologici a disposizione;

dal 2015 ho fatto rilevamento monitoring, avevamo una sorta di palmare che rilevava il codice a barre, noi dovevamo inserire il costo del prodotto o quanti prodotti fossero esposti, dipendeva dalle richieste del cliente; rilevavamo se c'erano promozioni, in generale le richieste erano piuttosto varie;

dopo il 2015 non ho più svolto attività di merchandising;

oltre a me, non so dire se altre persone hanno cambiato attività da monitoring a merchandising o viceversa in maniera definitiva come me, quantomeno a Torino;

so peraltro che ci sono state sostituzioni, nel caso di assenza del merchandiser, sostituiti da un rilevatore;

mi ricordo della collega _____ che era una rilevatrice monitoring a Torino presso Esselunga di Rivalta che venne chiamata a sostituire per un giorno un collega del merchandising, lo ricordo perché mi chiese se avevo le scarpe antinfortunistiche;

non ricordo altre situazioni analoghe a quella appena riferita;

escludo di aver mai dovuto verificare scritture contabili o fatture presso gli esercizi a prescindere dall'attività cui ero destinata;

non ho mai svolto attività di rilevamento audit, non la conosco nello specifico;

non conosco casi di merchandiser che hanno sostituito un audit.

Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono _____ nato a _____ il _____ residente in _____

pensionato, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

ho lavorato per la convenuta dal 2006 al dicembre 2017 una volta assorbito da Nielsen;

io ero coordinatore Area 2, le Regioni Nord Est, per le attività di audit e durevoli;

l'attività di audit consiste nel reclutamento di punti vendita di tutte le tipologie, fare accordi per accedere alle documentazioni di acquisto nel fine di calcolare le vendite ai fini statistici;

l'addetto audit andava presso l'esercizio mediamente ogni 2 mesi, faceva la rilevazione tecnica dei prodotti con palmari, per verificare prezzi, quantità prodotti esposti e in magazzino, visionava le fatture di acquisto o i documenti di consegna per calcolare la vendita del singolo prodotto;

i dati venivano poi trasmessi tramite palmare in azienda ed elaborati;



io seguivo anche l'attività di merchandising, che consiste nel seguire dei clienti di vario genere (da Perfetti a Glaxo a De Cecco ecc), esporre i prodotti negli scaffali e negli spazi dedicati, con visite periodiche e pianificate, recuperando i prodotti dal magazzino;

c'erano poi merchandiser dedicati che lavoravano in toto per un singolo cliente, anche se l'attività era sostanzialmente identica, salvo che si occupavano anche di riordino del prodotto relazionandosi con capo reparto o direttore;

c'era poi l'attività di monitoring, che era più semplice, che si basava su un lavoro massivo di conteggi, si trattava di rilevazioni a tappeto nei punti vendita della GDO, limitata a prodotto e prezzo senza bisogno di relazionarsi con nessuno e senza verifiche sulla documentazione contabile;

ricordo che anni fa io coinvolsi dei miei rilevatori a svolgere attività di monitoring, si trattava di un supermercato della GDO nell'alto veneto, mi ricordo che riguardò

io stesso un anno mi sono occupato di merchandising, quando vennero fusi merchandising e monitoring, verso il 2013 il progetto è poi fallito dopo 2 o 3 mesi;

nel caso di cui ho detto di _____ io feci personalmente una formazione tecnica riguardo ai palmari da utilizzare, poi spiegai a loro l'attività da svolgere, ma per loro l'attività era quasi banale da svolgere;

io ho lavorato in Nielsen ;

lì non si faceva attività di monitoring ma solo di audit;

confermo che in Nielsen si faceva attività di display (di cui non ho ricordi precisi), censimento (recarsi in Comune dove si voleva operare un reclutamento, verificare le vie per avere un quadro a campione della città visitando i punti vendita) e causal data (verifica attività del prodotto in base alla pubblicità e alle spinte di marketing);

c'era anche l'attività GNLC, ovvero guida Nielsen largo consumo, erano visite di verifiche che facevamo sui punti vendita non solo della GDO, ogni uno o due anni per verificare se erano ancora aperti o se ne aprivano di nuovi;

penso ma non lo so se presso la convenuta c'è ancora GNLC, ma non era tra i nostri carichi di lavoro programmati;

queste attività di cui ho detto, al passaggio presso la convenuta, sono state svolte dal monitoring, ma perlomeno per la mia area pochissimo:

ricordo che c'era una risorsa, _____, che faceva attività di audit e per parecchio tempo attività di merchandising, per circa 2 o 3 anni, forse anche di più, e ha svolto contemporaneamente queste attività;

quanto al manuale attività audit che il Giudice mi esibisce, non l'ho mai visto prima, comunque a pag. 45 e 46 e 47 di tale manuale confermo l'elenco di attività dell'audit che vi leggo indicata;

le funzioni di capo area merchandising consistevano nel gestire e rapportarsi coi merchandiser, anche il capo area faceva tale attività sul campo;

quelle di coordinatore tecnico consistono nel gestire i rilevatori, lui stesso rileva se necessario, forma i rilevatori;

confermo che quando ero in audit l'_____ ha fatto merchandiser, non ricordo nel dettaglio altri casi analoghi;

vero che i merchandiser dedicati svolgevano anche attività rilevamento, io avevo una dedicata della Star, Loacker, Bauli, che facevano una mini rilevazione con un palmare spesso dato dal cliente dei prodotti concorrenti senza visione della documentazione di acquisto;

per quanto so io, spesso la convenuta ha fatto ricorso ad una integrazione di attività di un altro reparto;

in concreto per quanto ne so, c'era sempre l'idea di saturare la risorsa se aveva tempo libero, ricordo una attività per coca cola cui vennero dedicati _____ e _____ era un reclutamento su una città campione, era una attività spot di circa 7 anni fa, facemmo poi lanci di prodotti su altre città anche nel caso di tabacchi;

nello specifico, ricordo una attività in cui abbiamo assunto una specie di GNLC tanti anni fa, io feci il colloquio ad alcune persone in alto adige.

Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono _____ nato ad _____ il _____ residente in _____ pensionate, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

ho lavorato per la convenuta da dicembre 2006 a dicembre 2017, ero coordinatore tecnico, per il settore audit, per la zona Centro Italia;



l'attività dell'audit consisteva nel rilevare sistematicamente un campione di negozi creato dai rilevatori dopo un primo censimento e un reclutamento;
 in concreto il rilevatore andava in negozio, rilevava manualmente i prodotti e li inseriva in un palmare, verificava le fatture di acquisto nel periodo precedente, e così determinava le vendite dei singoli prodotti e i dati venivano poi trasmessi in azienda;
 io come coordinatore facevo da collettore dell'attività dei rilevatori attraverso la programmazione e la valutazione del dato sulla base di taluni rilevatori, mi occupavo anche di parte della gestione amministrativa delle persone;
 io personalmente ho effettuato un'operazione denominata Novartis sulla città di Roma, coordinando 4 persone audit,
 l'attività si è svolta nel 2013, per Novartis venivano collocati espositori di spray nasale indicati per i fumatori, e bisognava inserire l'espositore nel modo migliore per il cliente e monitorarli quanto alle vendite;
 in quella occasione facemmo una formazione attraverso istruzioni specifiche e incontro coi rilevatori per spiegare il metodo da adottare;
 questa attività non richiedeva rilevamento nei termini anzidetti;
 non ricordo ulteriori casi simile;
 ricordo poi di rilevatori audit che si interessarono di attività monitoring, ricordo di [redacted] che nel 2016 ha sostituito delle persone del monitoring sui supermercati;
 ci fu il caso di [redacted] che venne utilizzato nel merchandising, mi pare nel 2014 o 2015, era un coordinatore per la zona di Verona;
 ricordo poi il caso di [redacted] che faceva audit per una struttura non Nielsen, GFK, e tutta la rete venne coinvolta per l'attività di reclutamento e invio dati;
 qualsiasi attività prevedeva una formazione, arrivavano delle istruzioni, di fatto al coordinatore o capo area che lette le istruzioni spiegava ai rilevatori le istruzioni all'atto pratico;
 so il collega [redacted] ha destinato [redacted] a svolgere anche attività di merchandising;
 preciso che nel mio gruppo c'erano attività come il cinema, in cui il rilevatore entrava durante l'intervallo misurando la pubblicità:
 c'è stato il caso di [redacted] che ha fatto rilevazioni nelle stazioni di servizio con rilevazioni fotografiche;
 c'è stata l'attività cemento presso le capitanerie di porto per visionare gli scarichi di cemento delle navi;
 c'è stata l'attività Lidl, in cui il rilevatore era fuori del negozio a chiedere gli scontrini alle persone che uscivano e poi mandati in Bulgaria;
 ci sono state attività di monitoraggio continuo per Perfetti a Roma, da me coordinata e a Milano, si verificavano i prodotti ogni 15 gg anche tramite fotografie;
 quanto al ruolo di capo area e coordinatore tecnico, non c'era differenza, noi gestivamo le persone concedendo e programmando ferie, mentre quanto ai permessi verificavamo che non diventassero un costo, oltre che parlare con le persone confrontandoci su risultati, obiettivi e prospettive di miglioramento;
 il capo area era chi in pratica riassumeva questo tipo di coordinamento, era il report finale rispetto alla nostra attività;
 conosco [redacted] era coordinatore nel 2013, era un coordinatore audit poi passato al merchandising;
 escludo che il merchandiser dovesse visionare documentazione contabile e fatture;
 vero che se la risorsa aveva spazio veniva destinata a svolgere altre attività, ricordo che in Campania nel periodo dal 2010 al 2014 c'erano rilevatori che per carenza di personale svolgevano attività di monitoring, alcune attività erano state programmate dai coordinatori;
 ricordo un caso analogo su Torino, ricordo che noi coordinatori ci confrontavamo a fine mese per la programmazione, c'erano attività non standardizzate e non inserite a programma e su Torino ricordo attività monitoring inserite a programma
 non ricordo se il merchandiser faceva anche rilevazione per il cliente;
 gli audit avevano un campione che era stabile ma anche in continuo movimento visto che il campione doveva corrispondere a certi ideali di rilevazione, ma spesso sopravveniva la necessità di nuovo reclutamento;
 l'audit poteva essere cambiato rispetto al negozio, i negozi erano di Nielsen e non del rilevatore, c'erano delle intercambiabilità.

All'esito dell'istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.



Preliminarmente, in diritto, è noto che: *In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Ne consegue che, qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (Cass., n. 4678 del 09/03/2015).*

La giurisprudenza di legittimità ha poi rilevato che:

- *In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni (Cass., n. 18190 del 16/09/2016);*
- *In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una singola unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione, al fine di individuare i lavoratori da avviare alla mobilità, può essere limitata - ove sia giustificata dalle ragioni tecnico-produttive che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale - agli addetti delle singole unità produttive interessate alla ristrutturazione, dovendosi intendere come tali ogni articolazione dell'azienda che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa ove si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività, con esclusione delle articolazioni aziendali che abbiano funzioni ausiliari o strumentali. (Nella specie, la S.C., in applicazione*



dell'anzidetto principio, ha ritenuto giustificata la scelta di limitare il licenziamento ai dipendenti dell'unità che, producendo macchinari non più richiesti dal mercato, veniva chiusa, tanto più che le loro posizioni erano solo apparentemente fungibili rispetto ai dipendenti delle altre unità produttive, tutte distanti a più di duecentocinquanta chilometri) (Cass., n. 13705 del 31/07/2012).

Ebbene, nel caso di specie, si osserva innanzitutto che la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo del 19/1/17 si caratterizza per la sua evidente incompletezza.

In particolare, si è già accennato al fatto che CONSULMARKETING SPA ha inteso (come certamente era sua facoltà) derogare al principio generale scolpito nell'articolo 5, comma 1, L. 223/91 (ovvero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, coinvolgendo l'intera platea della forza lavoro) limitando solo a taluni settori l'individuazione degli esuberanti.

Tuttavia, la società, nella medesima comunicazione, nel dare conto della crisi attraversata dal Settore Rilevamenti, ha poi sostanzialmente postulato l'infungibilità e l'assenza di omogeneità tra il personale dei diversi settori (merchandising, promozioni, ricerche e e-commerce), dal che la scelta di non comparare i lavoratori addetti a ciascuno di tali settori.

Nondimeno, la società, in tal modo, ha sostanzialmente privato la procedura di imprescindibili elementi di informazione, che, complessivamente considerati, consentono il dialogo compiuto le organizzazioni sindacali, atteso che: *In tema di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 rappresenta una cadenza essenziale per la proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza dell'informazione, in quanto la comunicazione rituale e completa della mancanza di alternative ai licenziamenti rappresenta, nell'ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, risulta ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato* (Cass., n. 6959 del 20/03/2013).



Né l'incompletezza delle comunicazioni obbligatorie può ritenersi sanata per effetto di quanto esposto dalla difesa di CONSULMARKETING SPA in sede di costituzione, a pena di vanificare il senso della interlocuzione con le organizzatori sindacali nell'ambito della procedura in commento.

Tanto detto, il giudicante è pienamente consapevole che il vizio in commento si colloca in una zona di confine tra quello meramente procedurale e quello invece sostanziale.

Difatti, l'illegittimità in questa sede ravvisata della procedura (ed in particolar modo della comunicazione di avvio e chiusura) cui consegue l'illegittima limitazione della platea dei lavoratori da individuare quali esuberanti, in linea di principio si ripercuote negativamente anche sull'applicazione dei criteri di scelta, vizio che, come noto, secondo le previsioni dell'articolo 5 L. 223 cit. comporta il diritto alla reintegrazione secondo le previsioni dell'articolo 18 L. 300/70.

Nondimeno, è stata, come sopra visto, disposta anche attività istruttoria, al fine di fugare ogni possibile dubbio sulla disciplina applicabile al caso di specie.

Ebbene, ad avviso del giudicante deve essere particolarmente valorizzata la testimonianza del teste [redacted], in quanto teste comune alle parti, indifferente ai fatti di causa e peraltro incaricato di un ruolo di significativa responsabilità essendo stato coordinatore per le attività di audit e durevoli per l'area Nord Est.

Il teste ha innanzitutto dato conto dell'essenza dell'attività di rilevamento audit, consistente del reclutamento punti vendita, raggiungimento di accordi per poter visionare le documentazioni di acquisto per il calcolo delle vendite ai fini statistici, rilevazione tecnica presso i punti vendita per mezzo dei palmari e visione di fatture di acquisto e documenti di consegna, il tutto al fine di acquisire i dati poi inviati ed elaborati in azienda.

Quanto all'attività di merchandising, il teste in commento ha evidenziato che la stessa consisteva nella verifica, per conto dei clienti della convenuta, della esposizione dei prodotti negli scaffali e negli spazi dedicati, recuperando i prodotti dal magazzino.

Infine, quanto alla attività di monitoring, [redacted] ha riferito che trattarsi di una attività di rilevazione a tappeto nei punti vendita della GDO, limitata alla verifica del prodotto e del prezzo senza ulteriori verifiche e visione della documentazione contabile.





Il ha poi dichiarato che, per un certo periodo nel 2013, l'attività di merchandising e monitoring venivano fuse per effetto di una riorganizzazione, nell'ambito di un progetto durato due o tre mesi; in tale periodo, l'attività prevedeva una minimale formazione tecnica limitata all'utilizzo corretto dei palmari, ricevuta dal coordinatore e poi da questi trasfusa agli altri collaboratori.

Peraltro il teste ha dato conto che, per circa due o tre anni, una specifica risorsa, aveva svolto indifferentemente tanto attività di audit che attività di merchandising così come la circostanza che i merchandiser dedicati a uno specifico cliente svolgessero anche attività, seppur minimale, di rilevazione.

Lo stesso teste di parte convenuta a , consulente nell'ambito del settore del monitoring, non ha escluso che possa essere capitato che taluni addetti a tale settore abbiano svolto anche mansioni di merchandising, per quanto queste ultime totalmente estranee alle sue competenze.

Va inoltre evidenziato che la teste di parte ricorrente l , indifferente ai fatti di causa, dal 2010 al 2015 svolgeva attività di merchandising e successivamente attività di rilevamento monitoring, evidenza ad altresì che, in caso di necessità, fosse usuale quantomeno presso la zona di competenza (Torino) che addetti al rilevamento sostituissero addetti al merchandising.

Significative anche le dichiarazioni del teste , comune alle parti e indifferente ai fatti di causa, coordinatore tecnico per il settore audit della zona del Centro Italia.

Il teste, difatti, ha dato conto di essersi interessato con i propri collaboratori, nel 2013, per il cliente Novartis, di attività tipicamente di merchandising in quanto volta anche alla collocazione degli espositori nonché attività di monitoraggio delle vendite, così come di rilevatori audit destinati all'attività di monitoring piuttosto che in attività di merchandising, dato conto che l'attività di formazione riguardava istruzioni tecniche ricevute dal coordinatore o dal capo area e poi spiegate il mero profilo pratico ai collaboratori.

Tanto il teste in commento che il già citato teste hanno poi confermato la circostanza che la convenuta fosse solita saturare le attività dei dipendenti, destinandoli a svolgere anche attività non formalmente assegnate.

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie# 65a0837d8b3bb0703c9fd141a2b2266
AI GOZZINI GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie# 65a0837d8b3bb0703c9fd141a2b2266 - Firmato Da: AI GOZZINI GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie# 65a0837d8b3bb0703c9fd141a2b2266



Ebbene, l'istruttoria sopra richiamata ha senza dubbio confortato le allegazioni dei ricorrenti circa l'assoluta permeabilità dei settori merchandising, rilevamento audit e rilevamento monitoring, senza necessità di una particolare formazione se non quella squisitamente tecnica relativa alla strumentazione da utilizzare.

Con ciò viene quindi innegabilmente confutata la tesi difensiva della convenuta circa l'infungibilità delle mansioni richiamata in occasione della procedura di licenziamento.

L'istruttoria ha poi confermato quanto già era stato formalizzato tra la stessa CONSULMARKETING SPA e le organizzazioni sindacali in occasione dell'accordo del 12/6/13 per il recupero della produzione e per le salvaguardie occupazionali, innovazioni organizzative e innovazioni normative, ove la società si impegnava formalmente a realizzare il proprio processo di riorganizzazione salvaguardando i posti di lavoro e saturando, ove possibile, i tempi recuperati con altre attività (ivi compreso il merchandising).

In altri termini, nel contesto sopra descritto, la scelta aziendale di limitare ad una specifica platea dei lavoratori il licenziamento collettivo si palesa come evidentemente illegittima, sia nella forma (per quanto già detto ai paragrafi precedenti) che nella sostanza per effetto del raggiungimento di una prova piena, nel presente giudizio, della fungibilità delle mansioni di tutti i settori aziendali, non solamente astratta bensì in concreto.

Né valga invocare il diverso livello di inquadramento dei dipendenti dei vari settori, non tanto perché in via di principio non potesse assumere rilevanza, ma in quanto, nel presente giudizio, l'illegittima restrizione dei settori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo rende illegittimo il licenziamento di tutti i ricorrenti per violazione dei criteri di scelta, senza che possano essere individuati criteri di scelta differenti o alternativi, che postulano una legittimità della procedura che in questa sede è stata esclusa.

Per quanto detto, il licenziamento di tutti i ricorrenti da dichiarato illegittimo, con le conseguenze di cui all'articolo 18, comma 4, L. 300/70, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, L. 223/91 nel caso di violazione dei criteri di scelta.

CONSULMARKETING SPA va quindi condannata alla reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro, con le medesime mansioni nonché al risarcimento dei danni, che ammonta alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra,



oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio la retribuzione globale di fatto di ciascuno dei ricorrenti è la seguente:

- € 2.558,62 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- 677,43 lordi;
- .584,22 lordi;
- € 2.558,62 lordi;
- 2.105,32 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- € 2.105,32 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- 2.004,89 lordi;
- € 2.067,63 lordi;
- .879,63 lordi
- 1.458,34 lordi;
- € 2.450,51 lordi;
- € 1.879,63 lordi;
- 3.195,72 lordi;
- 578,92 lordi;
- € 1.578,92 lordi;
- .558,62 lordi;
- .584,22 lordi;
- € 2.558,62 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- .584,22 lordi;
- € 2.584,22 lordi;
- 2.917,55 lordi;
- € 2.132,43 lordi;
- 2.584,22 lordi;



- 1.879,63 lordi;
- 2.187,67 lordi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da CONSULMARKETING SPA ai ricorrenti in data 27.7.2017 e ordina a CONSULMARKETING SPA l'immediata reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento;

condanna CONSULMARKETING SPA a risarcire a ciascuno dei ricorrenti il danno determinato nell'indennità mensile già indicata in motivazione da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, ;

condanna CONSULMARKETING SPA a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che si liquida in complessivi € 8.000,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Si comunichi.

Milano, 21.5.2018

Il Giudice
Tullio Perillo

